



Ambito N. 29/Comune di Ercolano

UFFICIO DI PIANO L. 328/00

Capitolato

**Invito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, così come modificato dalla L.55/2019
attraverso ricorso a MEPA di Consip Spa
per l'affidamento della gestione del servizio "Ludoteca prima infanzia" A.S.
2019/2020**

CIG 7976680492

CUP G39D19000020005

Art. 1

Oggetto ed obiettivo del servizio

Oggetto del presente invito è l'affidamento della gestione del servizio "Ludoteca prima infanzia" (19-36 mesi), anno scolastico 2019/2020 per n. 9 mesi e per il quale la stazione appaltante reperisce, mediante criteri selettivi dei requisiti e dell'offerta tecnico-economica, il soggetto esterno qualificato, tra gli operatori economici invitati, abilitati nella categoria **Servizi Integrativi Ricreativi e di Socializzazione – Pac Gestione dei Servizi Integrativi per la Prima Infanzia**, cui affidare la prestazione con regolare Contratto di Servizio. Il servizio è finanziato nell'ambito del Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PNSCIA) PAC II Riparto. L'Ambito N.29/Comune di Ercolano si riserva, a proprio giudizio e per ragioni di pubblico interesse ovvero per ragioni correlate all'attuazione del Piano territoriale per l'infanzia e/o indicazioni dell'AdG (Ministero dell'Interno), di sospendere, modificare, revocare o annullare la gara, di aggiudicare o meno il servizio/fornitura oggetto della presente gara senza che i concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta

Art. 2 Finalità del servizio "Ludoteca prima infanzia"

La "Ludoteca prima infanzia" è uno spazio educativo, ricreativo ed aggregativo rivolto a bambini 19-36 mesi, che attraverso l'esperienza del gioco, favorisce l'espressività, la creatività, la formazione personale ed il processo di crescita del bambino, sviluppando competenze sul piano individuale e di gruppo a livello logistico e linguistico, comunicativo e manuale e rispondendo, altresì, alle esigenze di socializzazione e condivisione del gioco, sotto la guida esperta di operatori professionali qualificati. Le finalità specifiche del servizio sono riconducibili a:

- a) offrire a bambini occasioni ludico-educative diverse da quelle derivanti dalle relazioni familiari e/o parentali;
- b) promuovere, altresì, l'educazione alla socialità e al rispetto delle regole di convivenza civile e al rispetto degli altri;
- c) sostenere le competenze educative delle famiglie anche mediante specifici interventi di informazione e consulenza sui temi relativi alla cura e alla crescita delle bambine e dei bambini;
- d) creare occasioni di incontro fra i genitori e i bambini nell'ambito di iniziative e momenti ludico ricreativi che potenzino ulteriormente la relazione genitore-bambino anche al di fuori del contesto strettamente familiare;
- e) facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le famiglie che frequentano il servizio ludoteca;
- f) favorire la costruzione di reti familiari;
- g) promuovere e favorire la cultura e la pratica del gioco.

Non rientra nelle finalità della Ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso. Il progetto/offerta tecnico/a deve pertanto, avere finalità educative, ricreative, di apprendimento e socio-culturali.

Art. 3 Attività principale dell'appalto ed attività secondarie

Il servizio sarà allocato in locali dell'Ente già adeguati ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti per il servizio dal Catalogo regionale della Campania di cui Regolamento 4/14 approvato con la DGRC n° 107/14. La ludoteca accoglierà 25 bambini di età compresa fra i 19 e i 36 mesi, con particolare attenzione verso quelli appartenenti a famiglie disagiate dal punto di vista socio-economico e/o in difficoltà psicosociale e relazionale.

Nella ludoteca si realizzeranno attività/laboratori/giochi che stimolano i bambini a:

1. scoprire il mondo che li circonda (colori, suoni, odori, etc.);
2. sviluppare la loro autonomia e fantasia;

3. provare emozioni e imparare a riconoscerle;
4. scoprire le potenzialità del proprio corpo e la capacità di confrontarsi con gli altri, sviluppando la sicurezza, l'autostima, l'autonomia e le proprie capacità intellettive.

I servizi da assicurare sono le seguenti attività ludico-educative integrative:

- attività/laboratori/ progetti per i bambini utenti del Servizio;
- attività/laboratori/ progetti organizzati con le scuole del territorio in sede o presso le sedi;
- progetti rivolti congiuntamente ai genitori e ai bambini anche in spazi e momenti diversificati;
- progetti rivolti a bambini con disabilità, sia in sede che all'esterno;
- consulenza e sostegno alle famiglie dei bambini che frequentano il Servizio, con la finalità di sostenere le loro competenze educative, di facilitare la comunicazione e la conoscenza tra le stesse;
- attività di collaborazione con le scuole/servizi territoriali.

In particolare:

- A. il personale educativo dell'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le seguenti prestazioni:
 - gestione di tutte le fasi operative (accoglienza, attività, merenda, cura del congedo dei bambini all'uscita);
 - organizzazione e conduzione dell'attività educativa e dei giochi sia individuali che di gruppo secondo una programmazione redatta nel rispetto del progetto pedagogico presentato in sede di gara;
 - vigilanza e assistenza ai bambini durante tutte le ore di funzionamento del servizio;
 - cura e igiene personale dei bambini durante la permanenza al servizio;
 - cura dei rapporti con le famiglie dei bambini frequentanti;
 - conduzione dei colloqui d'ingresso e delle attività connesse all'inserimento dei bambini;
 - partecipazione alle riunioni collegiali del personale educativo;
 - compilazione e consegna dei fogli per la rilevazione delle presenze mensili dei bambini;
 - relazione finale annuale dell'attività svolta; → massima collaborazione con il responsabile comunale di Settore; → inizio delle attività osservando la massima puntualità e l'assoluto rispetto dell'orario di servizio;
 - permanenza con i bambini al termine dell'orario nel caso di ritardo da parte dei genitori (o eventuali delegati) per il ritiro degli stessi.
- B. il personale ausiliario è tenuto al riordino dei locali, arredi e giochi (anche esterni) al termine dell'utilizzo e in ogni caso al termine dell'attività giornaliera, nonché sgombero di tutte le superfici esposte al fine di consentire al personale del Comune addetto la pulizia di espletare le funzioni di competenza.

Sono considerate inoltre, attività principali:

- a) gestione degli acquisti (cancelleria e materiale vario per le attività laboratoriali, rispondenti alle caratteristiche previste dalla Legge) per il periodo oggetto dell'appalto;
- b) catalogazione e sistemazione giochi;
- c) presa in carico della struttura destinata al servizio con obbligo dell'operatore economico di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato espletamento del Servizio.

Tutte le altre sono considerate secondarie e, pertanto, aggiuntive purché apportino effettivo valore aggiunto al servizio.

Art.4 Costo e copertura finanziaria dell'appalto.

L'importo complessivo, a base di gara, è di euro € 119.519,71 (centodiciannovemilacinquecentodiciannove/71), oltre IVA nella misura di legge, di cui:

- €. 112.754,44 per il personale;

Il costo del personale è determinato tenuto conto del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative in vigore da maggio 2013 – Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 02/10/2013, pertanto non è soggetto a ribasso d'asta;

- €. 6.765,27 oneri per l'organizzazione e la gestione del Servizio, pari al 6% del costo del personale;

Per quanto attiene ai costi di gestione del servizio, fissati dal presente bando di gara in € 6.765,27 il concorrente deve tenere conto, nella formulazione dell'offerta economica, che rientrano in tali costi, tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per gestione del servizio previsti dal presente capitolato, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario (sapone, guanti monouso, detergenti igienizzanti, ecc) ed acquisti per qualsivoglia fornitura occorrente all'esecuzione dell'incarico. In nessun caso, pena l'esclusione del concorrente dalla gara, i costi di gestione possono superare il costo complessivo pari a € 6.765,27.

L'importo complessivo di € 119.519,71, escluso IVA, è da intendersi, pertanto, inclusivo/comprendente di tutti gli oneri/spese, di qualsiasi natura e specie, derivanti all'offerente per la perfetta esecuzione del servizio della durata di 9 (nove) mesi, articolati su un monte ore totali pari a 779,94, ivi compresi costi di gestione e produzione del lavoro e della sicurezza del personale impegnato, costi per la partecipazione alla presente gara e costi per la stipulazione del contratto.

Il finanziamento del servizio è a valere del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti – AdG Ministero dell'Interno –fondi PAC II riparto.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N 29 si riserva, nel caso che gli attuali presupposti di legge, in base ai quali si è proceduto alla adozione della determinazione a contrarre, con particolare riferimento alle forme di finanziamento del servizio oggetto di gara, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulle procedure di gara, di revocare la gara; in caso di aggiudicazione del servizio, di revocare il provvedimento di aggiudicazione; in caso di stipula del contratto di appalto, di rescindere il contratto stesso; in caso di inizio del servizio, per motivi di pubblico interesse, di sospendere il servizio.

Nei casi riportati al comma 4 del presente articolo, ai concorrenti e all'aggiudicatario del servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte del Comune.

Art.5 Articolazione del servizio

- Durata

L'appalto ha durata di 9 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto, presumibilmente dal 1° ottobre 2019 e non può protrarsi oltre il 30 giugno 2020 data di scadenza del Programma Nazionale per i servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 11, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., in base al quale, qualora richiesto dall'Amministrazione concedente e previa adozione di atto formale, l'aggiudicatario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità educativa agli utenti.

- Funzionamento

La "Ludoteca per la prima infanzia" funzionerà dal lunedì al venerdì per n. 4 ore al giorno per complessive 779,94 h di servizio, con interruzioni per i periodi natalizi e pasquali, salvo precise indicazioni fornite dall'Ente appaltante.

Il Servizio è annesso alla scuola dell'infanzia comunale, sede via G. Marconi, in locali già adeguati ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente.

- Destinatari

La ludoteca accoglierà 25 bambini.

- Operatori

L'organismo aggiudicatario dovrà assicurare, per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato:

- la completa gestione - organizzazione - amministrazione - contabilità - di quanto programmato;
- la seguente dotazione organica di personale qualificato:

n° 1.responsabile/coordinatore della Ludoteca – monte ore totali 518,66

Al coordinatore del servizio spettano compiti tecnico-organizzativi ed amministrativi, è supervisore degli aspetti educativi, pedagogici e didattici dell'attività ed è responsabile personale educativo.

Il coordinatore, vista la complessità e specificità del servizio, dovrà possedere:

- a) la laurea in Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, Scienze dei Servizi Sociali ed equipollenti;
- b) aver maturato almeno un anno di esperienza alla data di pubblicazione del presente Bando, in servizi/attività per l'infanzia/minori presso enti pubblici e privati.

Il coordinatore svolge i seguenti compiti:

- verifica la qualità educativa del servizio svolto dal personale educativo;
- cura l'organizzazione del lavoro svolto dal personale educativo, nello specifico delle attività a contatto diretto col bambino e delle attività integrative;
- verifica la validità dei programmi educativi;
- interviene nella gestione di casi "difficili" come ad esempio l'inserimento di bambini extracomunitari o affetti da disabilità;
- comunica tempestivamente all'ente di appartenenza tutte le assenze per le relative sostituzioni;
- favorisce e sostiene gli incontri periodici con le famiglie.

Il coordinatore è tenuto a garantire un costante rapporto di collaborazione con il servizio comunale, mediante un regolare passaggio di informazioni e momenti di programmazione e verifica delle attività.

Al Coordinatore del servizio è riconosciuto un inquadramento D3/E1 – CCNL cooperative sociali - con un compenso orario lordo pari a € 21,14 (costo assentito dal Ministero dell'Interno in sede di valutazione del Piano Azione e Coesione Infanzia, II riparto).

N° 4 (quattro) educatori (779,94 h pro capite).

Gli educatori progetteranno e realizzeranno le attività ed iniziative socio-ricreative ed espressive in grado di favorire l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini e delle bambine utenti del servizio, compresi quelli/e con difficoltà accertate di sviluppo.

Gli educatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- a) laurea in Scienze dell'educazione e della formazione;

Gli educatori saranno in servizio dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno articolate in modo da assicurare l'accoglienza al mattino dei bambini e la loro consegna ai genitori al termine delle attività.

Ciascun educatore dovrà avere un inquadramento D2 – CCNLcooperative sociali ed è riconosciuto un compenso orario lordo pari a € 19,78 (costo assentito dal Ministero dell'Interno in sede di valutazione del Piano Azione e Coesione Infanzia, II riparto).

n° 1 (uno) educatore – 779,94h

Figura professionale di II livello con qualifica regionale:

- formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all'età evolutiva;
oppure
- formazione specifica in attività laboratoriali, ricreative e di animazione socio-culturale.

Ciascun operatore dovrà avere un inquadramento C3/D1 – CCNLcooperative sociali ed è riconosciuto un compenso orario lordo pari a € 18,71 (costo assentito dal Ministero dell'Interno in sede di valutazione del Piano Azione e Coesione Infanzia, II riparto).

n° 2 (due) operatore addetto ai servizi generali – 779,94h

Assolve funzioni non educative, si occuperà delle attività di supporto operativo al processo di erogazione del servizio, garantendo la corretta operatività del medesimo.

L'operatore dovrà:

- a) aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
- b) aver assolto all'obbligo scolastico;

L'operatore ausiliario dovrà avere un inquadramento B1 – CCNL cooperative sociali - è riconosciuto un compenso orario lordo pari a € 16,34 (costo assentito dal Ministero dell'Interno in sede di valutazione del Piano Azione e Coesione Infanzia, II riparto).

L'appaltatore dieci giorni prima dell'avvio al servizio trasmette al coordinatore d'Ambito l'elenco delle risorse umane impiegate corredate da curriculum vitae e titolo di studio. Ogni variazione, anche temporanea, nell'organico deve essere preventivamente comunicata al Comune, ai fini della verifica della congruità dei titoli posseduti con quelli valutati in sede di gara

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunque, adottare tutte le cautele necessarie a contenere le sostituzioni delle educatrici impiegate. Anche le ferie delle educatrici dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e di ridurre al minimo l'impatto sull'utenza.

Tutto il personale, prima dell'avvio del servizio, dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie, anche in riferimento a quanto previsto dal provvedimento del 16/03/2006 (Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche).

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e termini di legge, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in riferimento alle normative vigenti. L'aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare al Comune per il fatto dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio e si obbliga a stipulare allo scopo idonea assicurazione, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa.

Art. 6 Comportamento e doveri del personale

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio e per il quale l'aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia. I rapporti tra gli operatori ed i fruitori del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. E' fatto divieto assoluto agli operatori di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte dei familiari degli utenti del Servizio. Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di operatori che arrechino disservizio e non rispettino le regole di cui innanzi. L'affidatario dovrà far compilare e sottoscrivere a ciascun operatore la scheda foglio di servizio individuale, con l'indicazione delle prestazioni effettivamente rese in orario di servizio. Le schede individuali debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte dal coordinatore del Servizio e rimesse all'appaltante anche mensilmente, all'atto della presentazione della fattura. Sarà inoltre cura dell'affidatario compilare un prospetto riepilogativo per ogni utente delle ore effettivamente erogate.

Gli operatori, inoltre, non possono apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato, partecipando alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si estendono, per quanto compatibile, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in essere un malfunzionamento a danno dell'Amministrazione, l'Ambito N.29/Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 7 Strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio

Al fine della rilevazione dei dati qualitativi del servizio, l'Affidatario dovrà utilizzare strumenti tesi al monitoraggio degli obiettivi, delle attività e la soddisfazione dell'utenza. Nell'offerta tecnica – Piano di lavoro - il concorrente dovrà presentare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione del servizio che intende adottare per attuare ed ottenere:

- a) organizzazione del servizio: funzionamento e gestione delle risorse e dei tempi, funzionali alle necessità e bisogni concreti dell'utenza;
- b) rispetto alla qualità del servizio (qualità progettata/qualità rilevata/qualità percepita, ect);
- c) esiti sull'utenza e l'ambiente sociale, attraverso la lettura e l'analisi dei risultati ottenuti;
- d) riconoscibilità e visibilità sul territorio del servizio;
- e) elementi e dati utili per la definizione della progettualità relativa alla prosecuzione del Servizio.

La rilevazione ha carattere di obbligatorietà per l'aggiudicatario, con riferimento anche a specifiche e ulteriori richieste che l'Ambito riterrà opportune.

Art.8 Contratto di Servizio e deposito cauzionale definitivo

Trattandosi di contratto stipulato con modalità elettronica, non occorre il contratto in forma pubblica-amministrativa (art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016); la stipula avverrà pertanto, a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema E-Procurement.

Le condizioni del contratto di fornitura sono integrate e modificate dalle clausole del presente Capitolato, le quali prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni del Contratto, in particolare con quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto e con il contenuto del Catalogo Elettronico - metaprodotto "PAC Gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia".

Art. 9 Variazione dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto. L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016. La revisione sarà operata sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Art.10 Conto dedicato

La stazione appaltante fa obbligo al concorrente aggiudicatario del servizio, dopo la stipula del contratto di servizio:

- a) di accendere presso un intermediario bancario, un "conto dedicato" con la dicitura "Protocollo di Legalità Comune di Ercolano - Prefettura di Napoli, "Ludoteca prima infanzia II rip.PAC" contratto rep.n°... del ...
- b) di effettuare ogni movimento finanziario, in entrata e/o in uscita, di importo superiore ai tremila euro (€ 3.000,00) connesso al contratto di servizio sottoscritto, con esclusione dei pagamenti in favore dei dipendenti, enti previdenziali, assicurativi, istituzionali,

esclusivamente tramite bonifico bancario. In caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

In caso di Associazione Temporanea aggiudicataria, i pagamenti sono effettuati dal Capogruppo, fermo restando che per il pagamento del saldo finale il capogruppo esibirà prova documentale originale o in copia conforme del trasferimento delle risorse finanziarie dovute ai partners per la prestazione, come disciplinata nell'atto di costituzione del raggruppamento e resa in seno alla gestione complessiva del servizio.

Art. 11 Assicurazione

L'aggiudicatario è responsabile di ogni infortunio e danno a persone e a cose, a lui imputabile direttamente o indirettamente, che possa derivare al Committente ed a terzi anche se non strettamente conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio preventivamente avvertito, in modo tale da consentire all'Appaltatore di esprimere la propria valutazione.

Qualora il Commissionario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni conseguenti a perdite di materiali, attrezzi o opere provvisorie, a qualunque causa dovuti, anche se dipendenti da terzi.

L'aggiudicatario deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dello stesso, idonea polizza assicurativa, stipulata a norma di legge, con primaria compagnia che copra ogni rischio di responsabilità civile propria e del personale dipendente per danni comunque arrecati a cose o animali, persone, nonché ai terzi ed all'Ente nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per sinistro, per persone e per animali o cose, per tutta la durata dell'appalto. La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Committente o di terzi e detenute o affidate in consegna al Committente, compresi i beni di proprietà degli amministratori, dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Committente.

Il Commissionario dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e di € 500.000,00 per persona. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità civile incombente al Commissionario per danni indiretti e per inquinamento accidentale.

I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del contratto e deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti dell'A.C. a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.

Le coperture assicurative dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al precedente punto, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Le polizze non dovranno prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo e di esclusiva imputazione al Commissionario.

Il Committente ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza, sia nei contenuti che nei massimali, proporzionalmente ad eventuali riduzioni o estensioni del servizio.

La polizza dovrà assicurare l'impresa per tutta la durata del contratto; a comprova della operatività della copertura l'impresa dovrà trasmettere, entro 15 gg dal pagamento dei premi le relative quietanze rilasciate dalla compagnia assicuratrice. Il mancato invio delle quietanze o, comunque, la mancata operatività della polizza assicurativa comportano grave inadempimento e sono causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art.12 Corrispettivi e modalità di rendicontazione

Per la liquidazione delle spese approvate in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'aggiudicatario seguirà le modalità di rendicontazione richieste dall'appaltante ed orientate al corretto conseguimento degli imposti criteri di economicità, trasparenza ed efficacia della spesa pubblica; non saranno pertanto ammessi a rimborso/liquidazione: spese sostenute in data antecedente o posteriore alla durata della prestazione contrattuale; giustificativi di spesa non riconducibili direttamente alla realizzazione delle attività e delle azioni approvate. I corrispettivi sono liquidati a servizio reso, con apposito provvedimento dirigenziale, entro 60 gg. dalla registrazione protocollare del titolo giustificativo: per il pagamento di forniture, di compensi operatori e/o altri oneri approvati, l'aggiudicatario/soggetto esecutore, e per esso/i il Coordinatore del servizio, dovrà/anno attestare la regolarità del servizio/attività resi laddove richiesto, presentando gli atti di rendicontazione richiesti. L'aggiudicatario richiede il pagamento dei corrispettivi a mezzo fattura o altro idoneo titolo giustificativo di spesa, riportante - per descrizione analitica - tutte le voci che formano il corrispettivo, l'IVA e/o altro onere dovuto per il servizio prestato nel periodo. Per la liquidazione di beni di consumo, assicurazioni, materiali ogni altra fornitura occorrente: previa rendicontazione e acquisizione di corrispondenti e dettagliati titoli giustificativi di spesa, la Stazione appaltante riconosce e liquida le spese sostenute per l'esercizio della prestazione nel rispetto dell'elenco delle forniture indicate e preventivate nel piano di intervento; ogni altra spesa eccedente, farà carico esclusivamente all'aggiudicatario. L'appaltante non riconoscerà oneri di spese effettuate per forniture non organiche alla prestazione appaltata ed in diretta responsabilità d'acquisto dell'aggiudicatario/esecutore. Non sono previsti acquisti di beni durevoli.

Il pagamento dei corrispettivi riconosciuti all'aggiudicatario è così operato, anche mensilmente, in base ai trasferimenti ministeriali ed avvenuto accreditato a questo Ente, delle risorse assegnate all'appaltante per l'attuazione del Servizio in appalto:

- fattura/titolo di spesa originale riportante: numero, intestazione aggiudicatario, istituto bancario, codice IBAN, CIG e CUP; nell'oggetto della fattura saranno altresì riportati: intestazione servizio "Ludoteca prima infanzia PAC II rip." ed il riferimento al Programma ministeriale, descrizione analitica componenti/oneri di spesa del periodo in pagamento, importi al netto e al lordo di Iva e/o altra ritenuta dovuta. Inoltre per le prestazioni degli operatori deve essere riportato le ore prestate;
- copie conformi UNILav;
- rendicontazione e copia conforme fatture originali /ricevute fiscali di forniture acquistate per l'esercizio delle attività;
- certificazione DURC;
- attestazione del Coordinatore relativa al periodo in pagamento del servizio orario/giornaliero svolto dagli operatori;
- relazione del Coordinatore sullo stato dell'arte del piano di lavoro approvato in sede di aggiudicazione con report presenze operatori ed utenti.

A conclusione del servizio dovranno essere trasmessi copia conforme:

- dei fogli firma presenza degli operatori;
- fogli firma presenza degli utenti;
- relazione finale.

Nell'ipotesi di costituzione di ATI, le liquidazioni saranno effettuate in favore della mandataria del gruppo.

Sono fatte salve le modifiche del finanziamento, della organizzazione e della gestione del servizio "Ludoteca per l'infanzia" derivanti da provvedimenti di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall'Autorità di Gestione Fondi PAC in ordine alla formulazione e/o alla attuazione del Piano Intervento Infanzia – II Riparto, dell'Ambito territoriale N 29 in generale, e del servizio oggetto del presente bando di gara, in particolare, che non potranno, a nessun titolo, essere fatte valere dai concorrenti e dall'aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura, subiti.

Art. 13 – Sicurezza

L'aggiudicatario/esecutore del servizio assume, in via diretta ed esclusiva, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di lavoro/gestore del servizio nel suo complesso. L'aggiudicatario dovrà pertanto, provvedere all'adeguata formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alla formazione antincendio e di primo soccorso, del personale impiegato nel servizio e degli eventuali sostituti, relativamente alle procedure e alle prove di evacuazione.

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e della vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcol correlati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente al Servizio comunale competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

Sono a carico dell'aggiudicatario i corsi ed aggiornamenti del personale in base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., oltre all'organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l'antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell'antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l'erogazione del servizio, presso il sito oggetto dell'appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto nell'erogazione del servizio stesso. E' tenuto, inoltre e prima dell'avvio dei servizi, a prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi del Comune di Ercolano ai fini di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 3, dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso sopralluoghi congiunti o revisioni della documentazione in essere, nell'ottica del miglioramento continuo.

Le parti attinenti del documento di valutazione del rischio relative alle mansioni svolte presso il servizio da parte del personale dell'appaltatore (comprehensive delle evidenze relative alle idoneità personali e alle attività formative ed informative) dovranno essere presenti presso il luogo di erogazione del servizio e rese disponibili all'Amministrazione Comunale, in caso di richiesta.

Art.14 Obblighi gestionali dell'aggiudicatario/ente esecutore del Servizio

Spetta all'aggiudicatario del Servizio garantire l'organizzazione del servizio nel rispetto di quanto indicato e richiesto dal capitolato e sottoscritto con il Contratto di Servizio.

Spetta all'ente esecutore del Servizio garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi del Servizio, la cui responsabilità contrattuale rimane e permane - in ogni caso – sempre in capo al contraente.

L'aggiudicatario si obbliga ad individuare un Responsabile Operativo dell'Impresa, all'interno della propria organizzazione, quale diretto interlocutore del Referente Unico del Dirigente della

stazione appaltante, per gli aspetti gestionali ed organizzativi del servizio, con esperienza di gestione del personale e dei relativi servizi (sostituzioni, turni, reperibilità, ecc.). In particolare. Responsabile Operativo dovrà:

- garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il Responsabile del Servizio dell'appaltante;
- coordinare lo svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Responsabile del Servizio dell'appaltante;
- garantire in tempo utile, ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al Responsabile del Servizio le anomalie che ostacolano il buon funzionamento del servizio e ogni impedimento di regolare svolgimento dei servizi appaltati.
- informare il Referente Unico del Dirigente/Responsabile del Servizio su ogni necessità che si evidenzia in relazione alla gestione dei servizi dati in appalto. L'ente aggiudicatario, attraverso il Responsabile Operativo dell'Impresa del Servizio, dovrà inoltre, garantire la definizione ed attuazione delle seguenti responsabilità operative, anche al fine di consentire la verifica, la valutazione ed il controllo dei competenti organi comunali:
 - o puntuale e regolare compilazione di reports tecnico-operativi e di aggiornamenti/relazioni sulla gestione del Servizio per la valutazione della rispondenza della stessa alle esigenze degli utenti;
 - o customersatisfaction relativa agli utenti e/o ai nuclei familiari rispetto alla qualità erogata, alla qualità percepita con indice di rapporto qualità percepita/qualità progettata.

Art. 15 Verifiche, controlli e rapporti con i Dirigenti di Settore

Al Dirigente/Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Ercolano compete l'azione di verifica dell'andamento delle prestazioni del Servizio. Lo stesso potrà avvalersi del Responsabile del Servizio o di altri dipendenti, di modalità e degli strumenti operativi di monitoraggio, di volta in volta ritenuti più idonei, per i controlli sull'efficienza e sugli adempimenti delle prestazioni fornite. Il Rappresentante legale indirizzerà al Dirigente/Coordinatore dell'Ufficio di Piano ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa riguardanti il rapporto contrattuale. In caso di danni arrecati a terzi, l'ente appaltatore sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al Dirigente/Coordinatore dell'Ufficio di Piano del Comune di Ercolano fornendo per iscritto dettagliati particolari.

Art. 16 Materiali e attrezzature

L'affidatario deve provvedere alla fornitura di:

- idoneo materiale per l'igiene personale dei bambini;
- materiale per infermeria e pronto soccorso, adatti ai bambini;
- materiale didattico – pedagogico occorrente per lo svolgimento delle attività programmate, compreso quello specifico per l'handicap, di quantità sufficiente;
- di cancelleria e materiale da ufficio;

La fornitura del materiale di consumo personale dei bambini (pannolini e bavette) sarà a carico dell'utente.

L'affidatario deve inoltre, mantenere gli arredi in dotazione del Servizio costantemente in buono stato e assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

Art.17 Responsabilità contrattuali a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga e vincola alle seguenti responsabilità:

- ad eseguire in proprio il servizio aggiudicato. Il contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità;
- al pagamento dei lavoratori impegnati nel servizio appaltato, nei parametri retributivi indicati nel presente capitolato, previsti dal contratto collettivo nazionale vigente in materia di costo di lavoro e della sicurezza;
- alla consegna presso l'Ufficio di Piano L.328/00, prima dell'inizio delle attività, di copia delle polizze assicurative, in favore dei lavoratori impegnati, relativa a infortuni e RCT (danni subiti e arrecati a terzi) con copertura dell'intero periodo di servizio;
- a stipulare idonea polizza assicurativa per gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo, arrecati alle persone e/o a cose durante l'esercizio delle attività appaltate, per trascuratezza o colpe nell'adempimento del servizio da parte degli operatori;
- alla costituzione di una garanzia fideiussoria nella misura e modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ad esonerare l'Amministrazione appaltante da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, degli obblighi contributivi e fiscali;
- garantire il controllo quali-quantitativo delle prestazioni degli operatori impegnati nel servizio;
- garantire la continuità della prestazione degli operatori.

La violazione anche di uno solo di tali obblighi è motivo valido per l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto.

Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone o a cose, ivi comprese danni forniti dall'aggiudicatario e/o dal personale impegnato nell'esercizio delle prestazioni, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore. In particolare, qualsiasi danno, diretto o indiretto, immediato o futuro, arrecato in qualsiasi modo o luogo all'utente o a qualsiasi persona presente durante il tempo in cui viene svolto il servizio, sarà completamente risarcito dall'ente e/o dall'organismo aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Amministrazione appaltante.

Art. 18 Obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario ed il personale utilizzato nel servizio Ludoteca sono tenuti alla massima riservatezza in ordine a dati personali ed eventuali altre notizie afferenti l'utenza. L'accesso e la visione di dati personali, sensibili e non sensibili, siano essi informatici o riportati in schede individuali, è preclusa agli estranei, fatta eccezione dei soggetti tecnici ed amministrativi del Comune di Ercolano. In relazione al servizio appaltato, dopo la conclusione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario potrà utilizzare esclusivamente dati statici e impersonali rispetto agli utenti. In ogni caso, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di privacy, per dati o per elementi riconducibili agli utenti in trattamento del Servizio, impiegabili nell'ambito pubblicazioni, convegni, seminari o quant'altro, l'aggiudicatario presenta formale, motivata e dettagliata richiesta al Dirigente della Stazione appaltante che dispone specifica autorizzazione.

Art. 19 Inadempienze contrattuali e penali

Fatte salve cause/circostanze di forza maggiore, nel caso di comprovate infrazioni/trasgressioni a carico dell'aggiudicatario, non determinanti gravità e ragioni di risoluzione immediata/unilaterale del rapporto contrattuale, la stazione appaltante prevede seguente sistema di sanzioni pecuniarie comminate all'aggiudicatario, anche nel caso di infrazioni/trasgressioni provenienti e comprovate da soggetti istituzionali esterni all'appaltante (preposti alla Pubblica Sicurezza; istituzioni ed enti statali/regionali incaricati della tutela dei diritti dell'utente):

- € 500,00 mancata trasmissione/consegna all'appaltante, nei termini/tempi stabiliti nel presente capitolato e/o atti di gara, di report/resoconti gestionali, comunicazioni al Dirigente del servizio appaltato; La penale è comminata unitamente a diffida dell'aggiudicatario ad adempiere al ripristino della regolare condizione, per ogni singolo inadempimento accertato

e comprovato, fino ad un massimo di due addebiti, oltre i quali, è avviato procedimento di “recesso unilaterale del Contratto”;

- €.500,00 accertamento D.U.R.C. “negativo”. La penale è comminata unitamente a diffida dell’aggiudicatario ad adempiere al ripristino della regolare condizione, per ogni singolo inadempimento accertato e comprovato, fino ad un massimo di tre addebiti, oltre i quali, è avviato procedimento di “recesso unilaterale del Contratto”;
- €. 1.000,00 carente produttività del servizio come offerto nel piano di lavoro ed approvato in sede di aggiudicazione. La penale è comminata unitamente a diffida dell’aggiudicatario ad adempiere al ripristino della regolare condizione, per ogni singolo inadempimento accertato e comprovato, fino ad un massimo di due addebiti, oltre i quali, è avviato procedimento di “recesso unilaterale del Contratto”;
- €.1.500,00 mancato avvio nei termini stabiliti nella lettera-incarico del Coordinatore dell’UdP. La penale è comminata unitamente a diffida dell’aggiudicatario ad adempiere entro termini stabiliti dallo stesso, oltre i quali, è avviato procedimento di “recesso unilaterale del Contratto”;
- €. 5.000,00 reiterazione di differenti difformità esecutive, fino ad un massimo di cinque addebiti, a giudizio insindacabile del Coordinatore UdP che compromettono l'efficienza del servizio stesso e danno d'immagine alla stazione appaltante: la penale è unica e comporta la risoluzione del Contratto.

Il Coordinatore UdP contesta, per iscritto, all’aggiudicatario difformità e/o inadempienze che danno luogo all’applicazione delle penali; l’aggiudicatario presenta al Coordinatore UdP, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie deduzioni ed i correttivi adottati.

Qualora, a giudizio insindacabile del Coordinatore UdP, le deduzioni non possano essere accolte, ovvero, non vi sia risposta o la stessa non giunga nel termine indicato, è applicata la penale di riferimento della contestazione con determinazione dirigenziale di decurtazione dell’importo di deposito cauzionale dall’aggiudicatario costituito in favore dell’appaltante.

L’applicazione della penale non esonera l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligo verso il quale si è reso inadempiente né pregiudica il risarcimento della stazione appaltante di eventuali maggiori danni o di ulteriori oneri dalla stessa sostenuti a seguito della difformità/inadempimento procurati dall’aggiudicatario.

Art. 20 Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva

L’Esecutore è obbligato ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto del presente appalto.

Il Comune, ai sensi dell’art. 105, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità per il pagamento delle prestazioni relative al servizio.

Ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Ambito N.29/Comune trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sull’importo netto progressivo della prestazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. E' fatto obbligo all'Esecutore di comunicare tempestivamente all'Ambito N.29/Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 21 Sospensione dell'esecuzione del servizio.

Qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano/Dirigente del settore Servizi ed interventi per la tutela dei diritti dei cittadini, può disporre la sospensione ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Di tale sospensione verranno comunicate con immediatezza le ragioni.

La sospensione del servizio potrà essere ordinata dalla stazione appaltante per circostanze speciali che impediscano la regolare esecuzione del servizio e/o delle prestazioni lavorative secondo le regole e gli standard previsti dal Capitolato, dal progetto di organizzazione e di implementazione del servizio dell'aggiudicatario ovvero per cause di forza maggiore.

Il servizio potrà essere sospeso anche nel caso in cui l'Autorità di Gestione Fondi PAC, di attuazione del Programma Nazionale dei servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, emani nuovi indirizzi in ordine alla organizzazione, alla implementazione o alla riduzione dei tempi previsti per la erogazione del servizio aggiudicato ovvero nei casi in cui l'Autorità di Gestione sospenda o revochi, per qualsiasi motivo il finanziamento assegnato all'Ambito territoriale N.29 finalizzato alla gestione del servizio Micro Nido.

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano nonché RUP, con l'intervento dell'aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del verbale o del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del servizio senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove il servizio era in corso di svolgimento.

Il verbale di sospensione è firmato dal RUP e dall'aggiudicatario.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del servizio. Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del servizio, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Fuori dei casi previsti dai commi 1, 2. e 3. del presente articolo, il Coordinatore dell'Ufficio di Piano nonché RUP può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del servizio.

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'Ente dovesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta al Coordinatore dell'UdP/Dirigente del Settore con un anticipo di almeno 30 giorni; in tal caso il Dirigente potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, derivanti alle necessarie procedure amministrative, non potranno – a nessun titolo - essere fatti valere dall'organismo aggiudicatario.

Art. 22 Risoluzione del contratto

Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'esecutore del contratto via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto stipulato.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per l'aggiudicatario diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

Il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;

- sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso della qualifica espressamente richiesta;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'aggiudicataria;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Comune per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- impiego di personale non dipendente dal Fornitore;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancato espletamento del servizio per assenze del personale senza che lo stesso sia stato sostituito;
- inosservanza reiterata degli obblighi previsti dal presente capitolato con avvenuta applicazione di tre sanzioni nell'arco di un anno;
- grave inadempimento atto a compromettere il risultato del servizio;
- mancata attuazione del progetto presentato;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza sul luogo di lavoro e altre normative cogenti;
- mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi sopra indicati la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore via pec, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso del Comune l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art. 23 Fallimento o grave impedimento dell'aggiudicatario

La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

Art.24Controversie

Per ogni controversia è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Art.25 Trattamento dei dati

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti per lavori, forniture e servizi (d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:

- per i documenti da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell'aggiudicazione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di contratti pubblici.

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione dell'offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.

Art. 26 Disposizioni finali

Qualunque modifica od integrazione al presente capitolato ed ai suoi allegati può avere effetto e può essere approvata soltanto mediante apposito atto.

Qualora nel corso delle operazioni fossero richieste delle prestazioni aggiuntive, le stesse saranno regolarizzate con apposito contratto a parte. L'impresa appaltatrice con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole del disciplinare di gara e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso si applicano gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 4 L.241/90: Sig. Ersilia Vigorito c/o Uffici Servizi Sociali, Pal. Borsellino, Via Marconi n°39 Ercolano Rec.Tel. 081/7881 469 – pec servizisociali.ercolano@legalmail.it

Ercolano,

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano L.328/00

Avv. G. Sciscioli

